Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 210

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 12 agosto 1972 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 Semestrale L. 11.030 Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1972, n. **411.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, numero 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 28: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Endocrinologia sperimentale;
Tossicologia forense;
Terapia fisica e riabilitazione;
Idrologia e climatologia medica.

Nello stesso articolo l'insegnamento di « Fisiochinesiterapia » è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 103. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1972, n. **412**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti-sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 117, 118, 121, 123 e 124, modificati con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1971, n. 1142, relativi al riordinamento della facoltà di ingegneria, sono così modificati:

Art. 117, relativo al triennio del corso di laurea in ingegneria civile, è modificato nel senso che per l'indirizzo esercizio al n. 21-*a* la denominazione dell'insegnamento di « Tecnica della sicurezza nel lavoro (semestrale) » è rettificata in « Sicurezza del lavoro (semestrale) ».

Art. 118: nel predetto corso di laurea riguardante le norme sulle propedeuticità il n. 8 è così modificato:

8) l'esame di fisica tecnica deve precedere quelli di meccanica applicata alle macchine e macchine, impianti tecnici per l'edilizia, tecnica ed economia dei trasporti.

Art. 121, relativo al triennio del corso di laurea in ingegneria elettrotecnica riguardante le norme sulle propedeuticità, l'ultimo comma è modificato come segue: Elettronica applicata propedeutico per gli esami di controllo dei processi industriali, telegrafia, telefonia e telesegnalazioni e di microonde.

Art. 123, relativo al triennio del corso di laurea in ingegneria meccanica, è modificato nel senso che per l'indirizzo termodinamica e macchine al n. 19 la denominazione dell'insegnamento di « Sistemi di produzione dell'energia elettrica » è rettificata in « Centrali elettriche » e per l'indirizzo impianti al n. 19 la denominazione dell'insegnamento di « Impianti tecnici edili » è rettificata in « Impianti tecnici per l'edilizia ».

Art. 124: le norme relative alle precedenze per il corso di laurea in ingegneria meccanica sono modificate nel senso che il comma sedicesimo è così rettificato: per centrali elettriche sono propedeutici gli esami di elettrotecnica e di macchine; mentre il comma diciottesimo è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 99. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1972, n. **413**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1651, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 380, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che il n. 5 è abrogato e sostituito dal seguente:

n. 5 Scuola di clinica dermosifilopatica, che conferisce il diploma di specialista in clinica dermosifilopatica.

L'art. 381 è modificato nel senso che gli ordinamenti delle scuole di specializzazione in « Chirurgia », in « Clinica dermosifilopatica », in « Oncologia », sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in chirurgia
(durata del corso: anni 5)

1° *Anno*:
Clinica chirurgica generale;
Patologia speciale chirurgica;
Semeiotica chirurgica;
Anatomia chirurgica e corso d'operazioni;
Chirurgia sperimentale;
Anestesia e rianimazione;
Ricerche di laboratorio.

2° *Anno*:
Clinica chirurgica generale;
Patologia speciale chirurgica;
Semeiotica chirurgica;
Anatomia chirurgica e corso d'operazioni;
Fisiopatologia chirurgica;
Trattamento pre e post-operatorio;
Anatomia e istologia patologica.

3° *Anno*:
Clinica chirurgica generale;
Patologia speciale chirurgica;
Semeiotica strumentale ed endoscopica;
Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
Radiologia;
Anatomia e istologia patologica.

4° *Anno*:
Clinica chirurgica generale;
Chirurgia ginecologica;
Chirurgia urologica;
Neurochirurgia;
Traumatologia ed ortopedia;
Chirurgia pediatrica.

5° *Anno*:
Clinica chirurgica generale;
Chirurgia toracica;
Chirurgia cardiovascolare;
Chirurgia riparativa e plastica;
Chirurgia d'urgenza;
Medicina legale.

Non sono consentite iscrizioni con abbreviazioni di corso.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria per tutti gli iscritti.

La scuola ha sede, per il primo biennio, presso l'istituto di patologia speciale chirurgica, e per il triennio successivo presso la clinica chirurgica generale.

L'internato è obbligatorio durante tutti i cinque anni del corso e si svolgerà presso gli istituti sede della scuola, con presenza giornaliera negli ambulatori e ai reparti di degenza. Dall'obbligo di tale internato saranno esentati quegli allievi che, in qualità di assistenti e di aiuti, prestino effettivamente servizio presso reparti di chirurgia generale delle università e di ospedali di 1ª e 2ª categoria.

Per i corsi che non siano propri degli istituti sede della scuola possono essere stabiliti, su parere del direttore della scuola, periodi di continuativa frequenza presso i relativi reparti specialistici, qualora esistano quali reparti indipendenti.

Numero massimo degli specializzandi: 100 per i cinque anni di corso (venti per ogni anno).

Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica
(durata del corso: anni 3)

1° *Anno*:
Anatomia e istologia normale della cute;
Fisiologia della cute e degli annessi cutanei;
Anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;
Microbiologia e parassitologia applicate;
Tecnica di laboratorio con particolare riferimento alla sierologia applicata;
Semeiotica dermatologica e venereologica.

2° *Anno*:
Patologia delle malattie cutanee;
Patologia delle infezioni sessuali;
Anatomia e istologia patologica della cute;
Anatomia patologica delle malattie veneree e sessuali;
Angiologia;
Sessuologia.

3° *Anno*:
Clinica delle malattie cutanee;
Clinica delle infezioni sessuali;
Farmacologia e terapia medicamentosa;
Fisioterapia dermatologica;
Cosmetologia;
Chirurgia plastica riparatrice;
Igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.

Numero massimo degli iscritti ai tre anni di corso: otto.

Scuola di specializzazione in oncologia
(durata del corso: anni 3)

1° *Anno*:
Etiopatogenesi oncologica;
Biochimica oncologica;
Anatomia e istologia patologica dei tumori.

2° *Anno*:
Oncologia sperimentale;
Epidemiologia e statistica dei tumori.

3° *Anno*:
Diagnosi citologica e citologia dei tumori;
Nozioni di diagnostica clinica e terapia dei tumori;
Organizzazione della lotta contro i tumori.

I corsi saranno integrati da conferenze ed esercitazioni. La frequenza al corso e alle esercitazioni è obbligatoria, con obbligo di internato semestrale nei vari istituti designati dal direttore della scuola.

E' obbligatorio il superamento degli esami di un corso per il passaggio al corso successivo.

In base alle disponibilità, locali, attrezzature, posti di lavoro dell'istituto, il numero massimo complessivo degli specializzandi per i tre anni di corso viene determinato in quarantacinque.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 100. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1972, n. **414**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 257, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che la scuola di specializzazione in « Malattie veneree e della pelle », in « Otorinolaringoiatria », in « Odontoiatria e stomatologia », mutano rispettivamente la denominazione in scuola di specializzazione in « Clinica dermosifilopatica », in « Otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale » e in « Odontoiatria e protesi dentaria ».

L'art. 259, relativo alla « Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia », è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia

Art. 259. — Il corso di specializzazione in ostetricia e ginecologia ha la durata di quattro anni.

L'ammissione alla scuola avviene a seguito di concorso per titoli ed esami. L'esame di ammissione deve espletarsi entro il mese di dicembre. Sono da considerarsi titoli preferenziali, a parità di risultato dell'esame di ammissione:

1) il voto di laurea in medicina e chirurgia;
2) aver frequentato come studente interno una clinica ostetrica e ginecologica della università;
3) aver svolto la tesi di laurea nella clinica ostetrica e ginecologica;
4) documentazione di eventuali servizi prestati in grossi reparti ospedalieri della specialità;
5) eventuali pubblicazioni.

Il numero degli iscritti è di dieci per ogni anno di corso.

Per nessun motivo il corso di quattro anni può essere abbreviato. Nessun titolo può esonerare dalla frequenza gli iscritti nei quattro anni di corso.

Gli iscritti, oltre all'obbligo di frequenza delle lezioni, esercitazioni e seminari ecc., devono prestare servizio analogo a quello degli assistenti per non meno di nove mesi all'anno.

Gli iscritti alla scuola debbono sostenere esami annuali di profitto e l'esame finale di diploma. Non può essere iscritto all'anno successivo di corso chi non abbia superato le materie fondamentali della specialità.

Il programma di studi è il seguente:

1° *Anno*:

Elementi di genetica e di eugenica;
Anatomia normale ed embriologia dell'apparato genitale femminile;
Fisiologia dell'apparato genitale femminile;
Endocrinologia fisiologica;
Fisiologia ostetrica;
Diagnostica ostetrica;
Clinica ostetrica e ginecologica.

2° *Anno*:

Tecnica operatoria ostetrica;
Diagnostica ginecologica;
Tecnica diagnostica di laboratorio nel campo ostetrico-ginecologico, esclusa la istologia (sierologia, batteriologia, citologia, ematologia, biochimica).
Clinica ostetrica e ginecologica.

3° *Anno*:

Anatomia patologica ostetrica e ginecologica;
Istologia normale e patologica nel campo della specialità;
Puericultura prenatale;
Emoterapia nel campo ostetrico e ginecologico;
Anestesia e analgesia nel campo ostetrico e ginecologico;
Tecnica operatoria ginecologica;
Clinica ostetrica e ginecologica;
Terapia medica ostetrica e ginecologica.

4° *Anno*:

Puericultura postnatale e malattie del neonato;
Ostetricia e ginecologia forense;
Diagnostica roentgen, radioterapia in ostetricia e ginecologia;
Clinica ostetrica e ginecologica (esame alla fine del 4° anno);
Urologia ginecologica;
Chirurgia addominale extra genitale.

Gli esami si fanno per gruppi di materie ed i membri delle commissioni saranno proposti dai direttori delle scuole.

Per il conseguimento del diploma, l'inscritto deve presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo personale.

L'art. 261, relativo alla « Scuola di specializzazione in malattie veneree e della pelle » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica », è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica

Art. 261. — La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in clinica dermosifilopatica, è di tre anni.

Il numero degli iscritti per ogni anno di corso è di cinque.

Gli insegnamenti della scuola sono così suddivisi nei tre anni di corso:

1° *Anno*:

Anatomia e istologia normale della cute;
Fisiologia della cute e degli annessi cutanei;
Anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;
Microbiologia e parassitologia applicata;
Tecnica di laboratorio con particolare riferimento alla sierologia applicata;
Semeiotica dermatologica e venereologica.

2° *Anno*:

Patologia delle malattie cutanee;
Patologia delle infezioni sessuali;
Anatomia e istologia patologica della cute;
Anatomia patologica delle malattie veneree e sessuali;
Angiologia;
Sessuologia.

3° *Anno*:

Clinica delle malattie cutanee;
Clinica delle infezioni sessuali;
Farmacologia e terapia medicamentosa;
Fisioterapia dermatologica;
Cosmetologia;
Chirurgia plastica riparatrice;
Igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.

Al termine di ciascun anno di corso, nel sostenere gli esami speciali sugli insegnamenti impartiti durante l'anno, l'allievo dovrà praticare la visita di almeno due malati della specialità, discuterne la diagnosi e la cura, nonchè illustrare un preparato istologico ed eseguire una prova di laboratorio.

Al termine del corso l'esame per il conseguimento del diploma consisterà nella discussione di un caso clinico e nella discussione di una tesi scritta sopra un argomento della specialità.

Nei tre anni di corso è obbligatoria la frequenza dell'allievo nella clinica per l'intero anno solare, con gli stessi obblighi cui sono tenuti gli assistenti volontari.

L'art. 262, relativo alla « Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni », è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione
in medicina legale e delle assicurazioni

Art. 262. — Alla scuola potranno accedere i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, nonchè i laureati in giurisprudenza.

La durata della scuola è di tre anni. Il numero degli iscritti per ogni anno non potrà essere superiore a cinque. Per l'eventuale abbreviazione di corso si potrà tener conto dei titoli di carriera acquisiti anche fuori dell'ambiente universitario ed ospedaliero, con servizio non inferiore ai tre anni, che comportino una già acquisita preparazione medico legale. Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni, nonchè di prestare servizio di internato per almeno sei mesi in ciascun anno di corso.

Al termine di ogni anno di corso gli iscritti sosterranno gli esami di profitto sulle singole materie d'insegnamento. Lo specializzando che non abbia superato tutti gli esami dell'anno frequentato non potrà ottenere l'iscrizione all'anno successivo.

L'esame di diploma consisterà in una dissertazione scritta su un argomento di medicina legale.

I candidati non riconosciuti idonei all'esame di diploma si potranno presentare dopo un altro anno di frequenza alla scuola; se al secondo esame non sarà riconosciuta l'idoneità verranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Medicina legale generale;
Elementi di diritto pubblico e di diritto privato;
Tecnica e diagnostica anatomo-patologica generale e medico-legale;
Traumatologia medico-legale;
Semeiotica medico-legale.

2° *Anno*:

Medicina legale penalistica;
Deontologia medica;
Neuropsichiatria medico-legale;
Elementi di medicina criminologica e di medicina penitenziaria;
Indagini di sopralluogo;
Identificazione personale.

3° *Anno*:

Medicina legale civilistica e canonistica;
Tossicologia medico-legale;
Tecniche di laboratorio medico-legale ed ematologia forense;
Ostetricia e ginecologia forense;
Elementi di legislazione del lavoro;
Medicina legale e delle assicurazioni;
Elementi di medicina del lavoro;
Medicina legale militare e pensionistica civile.

L'art. 263, relativo alla « Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale », è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione
in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale

Art. 263. — La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale è di tre anni, e la frequenza è obbligatoria.

Il numero degli iscritti ammessi a frequentare la scuola di specializzazione è limitato a sei per anno (complessivamente 18 nei tre anni).

Le materie di insegnamento durante i tre anni del corso sono così suddivise:

1° *Anno*:

Anatomia;
Fisiologia;
Audiologia (1° anno);
Semeiotica otorinolaringoiatrica;
Tecnica di laboratorio;
Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (1° anno);
Anatomia e istologia patologica in otorinolaringoiatria.

2° *Anno*:

Tecniche operatorie in otorinolaringoiatria;
Anestesia in otorinolaringoiatria;

Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (2° anno);
Radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
Pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
Audiologia (2° anno);
Otoneurologia;
Foniatria.

3° *Anno*:

Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (3° anno);
Terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria;
Neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
Oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
Chirurgia plastica;
Tracheo-broncoscopia;
Medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria.

L'art. 265, relativo alla « Scuola di specializzazione in odontoiatria e stomatologia » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria », è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria

Art. 265. — La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in odontoiatria e protesi dentaria è di tre anni.

Il numero degli iscritti è di sessanta, distribuiti nei tre anni di corso. Gli insegnamenti delle scuole sono così ripartiti nei tre anni di corso:

1° *Anno*:

Embriologia e anatomia dentale e maxillo-facciale;
Microbiologia e igiene orale;
Farmacologia;
Patologia odontostomatologica;
Odontotecnica;
Anestesia e chirurgia stomatologica;
Odontoiatria conservativa (biennale: 1° anno);

2° *Anno*:

Odontoiatria conservativa (biennale: 2° anno);
Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (biennale: 1° anno);
Parodontologia (biennale: 1° anno);
Anatomia e istopatologia odontostomatologica;
Odontoiatria infantile;
Radiologia odontostomatologica;
Ortopedia dento-maxillo-facciale (biennale: 1° anno);
Chirurgia maxillo-facciale (biennale: 1° anno).

3° *Anno*:

Clinica odontostomatologica;
Chirurgia maxillo-facciale (biennale: 2° anno);
Ortopedia dento-maxillo-facciale (biennale: 2° anno);
Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (biennale: 2° anno);
Parodontologia (biennale: 2° anno);
Medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni.

Alla fine di ciascun anno di corso gli allievi dovranno sostenere dinanzi ad apposita commissione di almeno tre membri e presieduta dal direttore della scuola lo esame di profitto teorico e pratico sulle materie oggetto di insegnamento nell'anno.

Per il conseguimento del diploma di specialista in odontoiatria e protesi dentaria l'allievo dovrà sostenere dinanzi ad apposita commissione di sette membri e presieduta dal direttore della scuola la discussione di una tesi scritta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 101. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1972, n. **415.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 410 a 415, relativi alla « Scuola di specializzazione in malattie infettive e tropicali » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in malattie infettive », sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in malattie infettive

Art. 410. — Presso la clinica delle malattie infettive dell'Università di Napoli è istituita la scuola di specializzazione in malattie infettive, la quale ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai lau-

reati in medicina e chirurgia, i quali intendono conseguire il diploma di specializzazione in malattie infettive. La durata del corso è di tre anni.

Direttore della scuola è il titolare della cattedra di malattie infettive.

Art. 411. — Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni. Il tirocinio pratico verrà svolto nelle corsie e nei laboratori della clinica delle malattie infettive, sotto la guida didattica dei docenti della scuola di specializzazione.

Art. 412. — Il numero massimo degli iscritti è stabilito nella misura di venti allievi per anno. L'ammissione alla scuola sarà subordinata all'esito di un concorso che potrà comprendere prove scritte, orali e pratiche. Al termine del concorso verrà stabilita una graduatoria, sulla scorta dei risultati delle prove e dei titoli presentati.

Art. 413. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

Epidemiologia generale delle malattie infettive;

Nozioni generali di batteriologia, di virologia, di parassitologia, di immunologia;

Tecnica batteriologica, virologica, parassitologica, immunologica applicata alle malattie infettive (1° anno).

2° *Anno*:

Patologia e clinica delle malattie infettive (1° anno);

Semiologia e diagnostica delle malattie infettive;

Anatomia patologica delle malattie infettive;

Tecnica batteriologica, virologica, parassitologica, immunologica (2° anno).

3° *Anno*:

Patologia e clinica delle malattie infettive (2° anno);

Malattie infettive dei paesi caldi;

Farmacologia e terapia generale delle malattie infettive;

Legislazione sanitaria e malattie infettive.

Art. 414. — Al termine di ciascun anno di corso gli allievi sono tenuti a sostenere i seguenti esami:

1° anno: un esame sulle discipline n. 1 e 2;

2° anno: un esame sulle discipline n. 2, 3 e 4;

3° anno: un esame sulle discipline n. 1, 2, 3 e 4

Art. 415. — Alla fine dei tre anni di corso gli specializzandi dovranno superare una prova orale teorica ed una prova clinica prima di essere ammessi all'esame di diploma.

L'esame di diploma consisterà nella discussione di una tesi scritta su argomenti di malattie infettive.

Gli articoli da 416 a 426, relativi alla « Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio », sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio

Art. 416. — E' istituita presso l'Università di Napoli la scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio.

Art. 417. — La scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio ha la durata di tre anni ed ha sede presso la clinica tisiologica della Università degli studi di Napoli.

Art. 418. — Possono accedere alla scuola i laureati in medicina e chirurgia; il numero massimo degli iscritti è di quaranta per ogni anno accademico. L'ammissione viene stabilita mediante un colloquio.

Art. 419. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);

Patologia della tubercolòsi polmonare ed extrapolmonare;

Patologia delle malattie dell'apparato respiratorio;

Fisiologia e fisiopatologia generale dell'apparato respiratorio;

Semeiotica fisica e funzionale dell'apparato respiratorio;

Microbiologia e statistica sanitaria della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio.

2° *Anno*:

Anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);

Clinica della tubercolosi (biennale);

Clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);

Fisiopatologia speciale della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio.

Broncologia;

Radiologia dell'apparato respiratorio;

Profilassi della tubercolosi;

Igiene e legislazione sociale.

3° *Anno*:

Clinica della tubercolosi (biennale);

Clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);

Chemioterapia della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;

Terapia fisiomeccanica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio;

Terapia chirurgica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio.

I corsi di insegnamento sono integrati da turni obbligatori di internato nei reparti di degenza e nei laboratori di ricerca; da esercitazioni pratiche; da conferenze.

Art. 420. — Gli iscritti hanno l'obbligo di frequenza alle lezioni, alle esercitazioni, alle conferenze scientifiche, nonchè ai turni di internato.

Art. 421. — Gli allievi hanno l'obbligo di sostenere nel corso dell'anno accademico un colloquio sul programma delle materie di insegnamento del rispettivo anno.

Art. 422. — Alla fine dell'anno accademico l'allievo dovrà sostenere un esame unico su tutte le materie d'insegnamento del corso.

Per accedere ai corsi successivi è obbligatorio il superamento di tutti gli esami del corso precedente.

Art. 423. — Alla fine del 3° anno, oltre agli esami speciali, l'iscritto dovrà sostenere un esame di diploma.

I candidati al diploma dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento assegnato dal direttore o da uno degli insegnanti della scuola.

Art. 424. — Per quanto non previsto valgono le norme generali relative alle scuole di specializzazione contenute nello statuto dell'università.

Dopo l'art. 470, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della « Scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria ».

Scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria

Art. 471. — La scuola ha la durata di tre anni.
Il numero degli allievi da ammettere ogni anno accademico non può essere superiore a dieci per ogni anno di corso. La scelta dei candidati ammessi al primo anno di corso sarà fatta all'inizio dell'anno accademico in base ai titoli di studio ed al risultato di una prova scritta di esame.

Art. 472. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Biologia della senescenza (annuale);
Fisiopatologia della senescenza (biennale: I);
Semeiologia della senescenza (biennale: I);
Anatomia patologica (biennale: I);
Farmacologia e farmacoterapia (annuale).

2° *Anno*:

Fisiopatologia della senescenza (biennale: II);
Semeiologia della senescenza (biennale: II);
Anatomia patologica (biennale: II);
Clinica geriatrica e terapia (biennale: I);
Chirurgia geriatrica (annuale);
Radiologia e radioterapia (annuale);
Neurologia (annuale).

3° *Anno*:

Clinica geriatrica e terapia (biennale: II);
Tecniche di riabilitazione (annuale);
Psichiatria (annuale);
Medicina sociale (annuale).

I corsi di insegnamento sopra indicati sono tutti obbligatori e saranno completati da corsi di esercitazioni pratiche.

Per l'iscrizione all'anno successivo occorre aver superato tutti gli esami dell'anno precedente.

Art. 473. — Alla fine di ogni anno di corso avranno luogo i relativi esami speciali.

Al termine dei tre anni di corso per conseguire il diploma di specializzazione gli iscritti dovranno presentare una dissertazione scritta su argomenti di gerontologia e geriatria e dovranno sostenere un esame pratico dinanzi ad una commissione formata da cinque insegnanti della scuola e presieduta dal direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 98. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1972, n. **416.**

Autorizzazione all'Università degli studi di Firenze ad acquistare un immobile.

N. 416. Decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Firenze viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 27.000.000, l'immobile sito in Firenze, via Montebello, 7, descritto nel nuovo catasto edilizio urbano del comune di Firenze alla partita 4314, foglio di mappa n. 16.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 107. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1972, n. **417.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della vicaria curata autonoma e indipendente di Santa Croce, in Andria.

N. 417 Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Andria in data 16 giugno 1969, integrato con dichiarazioni 16 febbraio 1970 e 13 novembre 1971, relativo alla erezione della vicaria curata autonoma e indipendente di Santa Croce nello omonimo rione di Andria (Bari). Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della chiesa omonima, sede dell'anzidetto beneficio vicariale.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 119. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1972, n. **418.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione delle parrocchie di S. Iacopo, nel comune di Massa e Cozzile e della SS. Trinità, nel comune di Montecatini Terme.

N. 418. Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Pescia in data 1° novembre 1971, relativo alla separazione delle parrocchie di S. Iacopo, in frazione Cozzile del comune di Massa e Cozzile (Pistoia) e della SS. Trinità, in frazione Nievole del comune di Montecatini Terme (Pistoia).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 120. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1972.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1669, con la quale è stato sostituito l'art. 21 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, relativo alla composizione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Visto l'art. 5 della legge 30 ottobre 1953, n. 841;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, art. 2, sulla devoluzione al Ministero della sanità delle attribuzioni dello Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 666, art. 1, che dispone l'integrazione della composizione del consiglio di amministrazione dell'ente sopracitato con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 novembre 1971 con il quale è stato ricostituito il consiglio di amministrazione del predetto ente;

Vista la lettera in data 20 giugno 1972 con la quale il dott. Erasmo Venosi — membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale — ha rassegnato le dimissioni da tale incarico in quanto nominato direttore generale dell'Ente nazionale per l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani;

Ritenuta la necessità di sostituire il dott. Erasmo Venosi nel consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per il tesoro;

Decreta:

In sostituzione del dott. Erasmo Venosi è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il dott. Silvio Lauriti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1972

LEONE

DONAT-CATTIN — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1972
Registro n. 5 Lavoro e prev. soc., foglio n. 141

(9771)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1972.

Autorizzazione al comune di Pratola Peligna a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione 19 giugno 1969, n. 185, del commissario prefettizio del comune di Pratola Peligna;

Vista la decisione con la quale la giunta provinciale amministrativa di L'Aquila approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di mutuo di L. 84.041.113 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura di Pratola Peligna;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26 e successive;

Ritenuta la necessità di costruire in Pratola Peligna un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Giovanni Gullì il comune di Pratola Peligna è autorizzato a contrarre con il Ministero del tesoro Direzione generale degli istituti di previdenza un mutuo di L. 84.041.113 con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Pratola Peligna un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito capitolo 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 5.109.000 annue (pari in cifra tonda al 75 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 84.041.113 da contrarre ai sensi dell'art. 1) per la durata di anni 15 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1972.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente al Ministero del tesoro Direzione generale degli istituti di previdenza per conto del comune di Pratola Peligna il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Nel caso in cui la stipula del mutuo e l'inizio dei lavori avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contributo, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante man mano che vengano a scadenza le corrispondenti rate di ammortamento del mutuo e previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 16 maggio 1972

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
RUMOR

p. *Il Ministro per il tesoro*
SINESIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1972
Registro n. 29 Grazia e giustizia, foglio n. 179

(9734)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1972.

Dichiarazione di « strada con diritto di precedenza » per una strada in provincia di Grosseto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Grosseto in data 12 novembre 1971 tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale n. 89 « Pollino » della lunghezza di Km. 11,000 (inizio dalla strada provinciale « Castiglionese » in località Cacchiano, termine sulla strada statale n. 322 « Collacchie » in località S. Vincenzo Elba);

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Grosseto in data 30 novembre 1971;

Visto il parere del provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana in data 17 dicembre 1971;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Grosseto;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « strada con diritto di precedenza » la strada provinciale n. 89 « Pollino » della lunghezza di km. 11,000 con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Grosseto fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » o in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop »). Detti segnali devono essere preceduti a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza », integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale e la parola « stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare IGCT n. 7000 dell'11 luglio 1968);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza », giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo tutta la strada a precedenza, comprendente striscia discontinua di mezzeria nei tratti normali, striscia affiancata, continua e discontinua in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare IGCT n. 13460 dell'11 settembre 1964);

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(9735)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Nuova Simonelli S.p.a. di Tolentino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Nuova Simonelli S.p.a. di Tolentino (Macerata) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Nuova Simonelli S.p.a. di Tolentino (Macerata).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 6 dicembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9977)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti ministeriali 7 agosto 1972:

Albore Alfredo, notaio residente nel comune di Corato, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Forio, distretto notarile di Napoli.

Di Bernardino Claudio, notaio residente nel comune di Taranto, è trasferito nel comune di Celano, distretto notarile di Sulmona.

De Bellis Libero, notaio residente nel comune di Laurenzana, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Potenza.

(9996)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 2 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1972, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto il 6 agosto 1970 dal sig. Pirro Teodoro, già segretario capo di 1ª classe, avverso il provvedimento del Ministero di grazia e giustizia, comunicatogli con nota n. 04544 del 24 aprile 1970, con il quale veniva respinta la sua domanda di maggiorazione della pensione in relazione all'infermità da lui contratta per causa di servizio e riconosciuta tale ed ascrivibile ad una delle categorie della tabella *A* allegata alla legge 18 agosto 1950, n 648.

(9997)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Fusione in un unico ente dei consorzi di bonifica riuniti del Basso Piave

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1972 al registro n. 9, foglio n 39, i consorzi di bonifica riuniti del Basso Piave, con sede in S. Donà di Piave, sono stati fusi in unico ente denominato «Consorzio delle bonifiche del Basso Piave», con sede in S. Donà di Piave

(9978)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area demaniale marittima sita nel comune di Salerno

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, in data 13 aprile 1972, la zona, di mq 1224, sita nel comune di Salerno, riportata in catasto di detto comune al foglio n. 44, particella 103 (parte) e 152 (parte), è dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato.

(9980)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione provinciale di Varese ad istituire una scuola per puericultrici

Con decreto n. 900.8/II-87/5-2160 in data 13 giugno 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione l'amministrazione provinciale di Varese è autorizzata ad istituire una scuola per puericultrici con sede presso l'istituto provinciale per l'infanzia.

(9838)

Autorizzazione all'amministrazione degli ospedali civili riuniti di Venezia ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica.

Con decreto n. 900.8/IX.88 in data 24 giugno 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione degli ospedali civili riuniti di Venezia è autorizzata ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica con sede presso l'ente medesimo.

(9832)

Autorizzazione all'amministrazione degli ospedali riuniti di Napoli ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica.

Con decreto n. 900.8/IX.51/4 in data 24 giugno 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione degli ospedali riuniti di Napoli è autorizzata ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica con sede presso l'ente medesimo.

(9833)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale generale di Matera ad istituire un corso per tecnici di laboratorio

Con decreto n. 900.8/X-47-2174 in data 16 luglio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale generale di Matera è autorizzata ad istituire un corso per tecnici di laboratorio, con sede presso l'ospedale medesimo.

(9834)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Arona ad istituire una scuola per infermieri generici

Con decreto n. 900.8/III.52/8-1810 in data 24 giugno 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Arona (Novara) è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri generici, con sede presso l'ospedale medesimo.

(9835)

Autorizzazione all'ospedale civile di Osimo ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici

Con decreto n. 900.8/III-3/10-2070 in data 24 giugno 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Osimo è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo.

(9836)

Autorizzazione all'amministrazione dell'istituto «Giannina Gaslini» di Genova ad istituire un corso di specializzazione in assistenza neuropsichiatrica infantile per vigilatrici di infanzia ed infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/C.S./34/3 in data 24 giugno 1972. del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'istituto «Giannina Gaslini» di Genova è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in assistenza neuropsichiatrica infantile con sede presso l'ente medesimo.

(9837)

Autorizzazione agli ospedali riuniti di Venezia alla istituzione di un corso di specializzazione in anestesia e rianimazione per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/C.S./88 in data 27 maggio 1972 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione degli ospedali riuniti di Venezia è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in anestesia e rianimazione per infermieri professionali con sede presso lo ospedale stesso.

(9839)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 151

Corso dei cambi del 10 agosto 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,15	581,15	581,15	581,15	581,05	581,20	581,20	581,15	581,15	581,15
Dollaro canadese	591,90	591,90	591,85	591,90	591,50	592 —	592 —	591,90	591,90	591,90
Franco svizzero	153,79	153,79	153,75	153,79	153,90	153,78	153,795	153,79	153,79	153,78
Corona danese	83,56	83,56	83,58	83,56	83,545	83,55	83,56	83,56	83,56	83,56
Corona norvegese	89,19	89,19	89,19	89,19	89,15	89,20	89,18	89,19	89,19	89,18
Corona svedese	122,99	122,99	122,95	122,99	122,95	123,05	123 —	122,99	122,99	122,98
Fiorino olandese	181,40	181,40	181,50	181,40	181,70	181,40	181,42	181,40	181,40	181,40
Franco belga	13,266	13,266	13,27	13,266	13,26	13,26	13,266	13,266	13,26	13,26
Franco francese	116,215	116,215	116,24	116,215	116,20	116,20	116,20	116,215	116,21	116,21
Lira sterlina	1425,50	1425,50	1425 —	1425,50	1425,75	1425,45	1425,45	1425,50	1425,50	1425,50
Marco germanico	182,485	182,485	182,55	182,485	182,80	182,45	182,49	182,485	182,48	182,46
Scellino austriaco	25,285	25,285	25,30	25,285	25,30	25,28	25,295	25,285	25,28	25,26
Escudo portoghese	21,68	21,68	21,68	21,68	21,68	21,65	21,67	21,68	21,68	21,68
Peseta spagnola	9,153	9,153	9,1550	9,153	9,16	9,15	9,155	9,153	9,15	9,15
Yen giapponese	1,9345	1,9345	1,9350	1,9345	1,93	1,93	1,9325	1,9345	1,93	1,93

Media dei titoli del 10 agosto 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	97,625
Redimibile 3,50 % 1934	99,25
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,20
» 5 % (Ricostruzione)	92,525
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,075
» 5 % (Città di Trieste)	93,075
» 5 % (Beni esteri)	92,175
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	96,65
» 5,50 % » » 1968-83	95,85
» 5,50 % » » 1969-84	98,25
» 6 % » » 1970-85	99,15
» 6 % » » 1971-86	97,475
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,15
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,60
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,875
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,65
» 5 % (» 1-10-1975) II emiss.	97,85
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,775
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,60
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,475
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,50

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 agosto 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	581,175
Dollaro canadese	591,95
Franco svizzero	153,792
Corona danese	83,56
Corona norvegese	89,185
Corona svedese	122,995
Fiorino olandese	181,41
Franco belga	13,266
Franco francese	116,207
Lira sterlina	1425,475
Marco germanico	182,487
Scellino austriaco	25,29
Escudo portoghese	21,675
Peseta spagnola	9,154
Yen giapponese	1,933

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di fisiologia umana presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara, è vacante la cattedra di fisiologia umana, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9999)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1971, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto dal signor Milani Gianfranco avverso il provvedimento ministeriale 24 settembre 1965, concernente l'autorizzazione allo svincolo della somma di L. 4.641.500 depositata presso la Cassa depositi e prestiti di Pavia, a favore del Milani medesimo quale rinvenitore di 542 monete d'oro del Rinascimento.

(9893)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Errata-corrige

Nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 3 maggio 1972, concernente « Conferimento di onorificenze dell'ordine "Al merito della Repubblica italiana" », alla pag. 15, nella colonna di destra, tra le persone insignite dell'onorificenza di cavaliere con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1971, leggasi: « *Uccelletti* Aldo », invece di: « *Uccelleti* Aldo ».

(9981)

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano di zona del comune di Nardò

Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 95 in data 24 luglio 1972, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche e della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare del comune di Nardò (Lecce).

Il piano di zona ha efficacia per dieci anni a decorrere dalla data del predetto decreto.

(9829)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami e per titoli, a sei posti di vice referendario

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto il decreto presidenziale 23 marzo 1972, n. 2607, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a sei posti di funzionario della carriera direttiva della Camera dei deputati con la qualifica di vice referendario;

Visto l'art. 4 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami e per titoli, a sei posti di vice referendario è così costituita:

Presidente:

Zaccagnini on. dott. Benigno, vice presidente della Camera.

Membri:

Ceccherini on. ing. Guido, deputato questore;
Busetto on. ing. Franco, deputato questore;
Armani on. Arnaldo, deputato segretario;
Serrentino on. Pietro, deputato segretario;
D'Alessio on. Aldo, deputato segretario;
Cosentino dott. Francesco, segretario generale;
Maccanico dott. Antonio, vice segretario generale;
Longi dott. Vincenzo, consigliere capo servizio dell'Assemblea;
Stramacci prof. Mauro, consigliere capo servizio prerogative e immunità;
Martinelli dott. Amedeo, consigliere capo servizio del personale;
Ancora dott. Tullio, consigliere della Camera, capo ufficio « Norme ed usi »;
Terranova avv. Antonino, capo ufficio speciale « Affari giuridici ».

Membro e segretario:

Peruzy dott. Mario, Consigliere della Camera, direttore amministrativo della biblioteca.

Alla commissione predetta possono, inoltre essere aggregati « esperti » per le prove tecniche e per le prove facoltative di lingue straniere.

Alla segreteria della commissione sara addetto, altresì, il dott. Ugo Rossi Merighi, referendario.

Roma, addì 28 luglio 1972

Il Presidente: PERTINI

Il Segretario generale: COSENTINO

(9871)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso pubblico, per titoli e per esami, a due posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, contenente norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a due posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria civile e industriale;

b) non aver superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata, dovrà pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Direzione generale degli affari generali — Ufficio concorsi — Roma — Via XX Settembre, 20, entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che i candidati intendono sottoporre a valutazione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale;

11) i titoli allegati.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario competente a ricevere la domanda o, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di Compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande ed i titoli che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente articolo 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i combattenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni: per gli invalidi militari e civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro ed i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

I titoli valutabili sono: i titoli di studio, i titoli di abilitazione, i titoli di servizio, le attività svolte e le pubblicazioni scientifiche.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, una prova orale ed una prova pratica sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

La Commissione esaminatrice del concorso disporrà di dieci punti per la valutazione dei titoli, di dieci punti per ciascuna prova scritta, di dieci punti per la prova orale e di dieci punti per la prova pratica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette punti nelle prove scritte e non meno di sei punti in ciascuna di esse. La prova orale e quella pratica non s'intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei punti in ciascuna di esse. Saranno ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano superato la prova orale.

La valutazione complessiva sarà determinata sommando i punti conseguiti nella valutazione dei titoli, la media dei punti riportati nelle prove scritte, i punti ottenuti nella prova orale e quelli riportati nella prova pratica.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte del concorso stesso a Roma, via Torino n. 45, nei giorni 12, 13 e 14 ottobre 1972, alle ore 8,30.

I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerla almeno venti giorni prima.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, nonchè i profughi disoccupati: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente Direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: il modello 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante lo attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

h) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovanti la qualità d'invalido del genitore nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

i) le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduti in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra nonchè il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo è deceduto per causa di servizio, nonchè certificato del sindaco attestante la parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta dichiarazione e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti sul lavoro: attestazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè il certificato del sindaco attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta attestazione e, per le sorelle, lo stato civile;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione spe-

ciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciata successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'articolo 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai Paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) il personale che abbia prestato almeno un anno di effettivo servizio nel ruolo del personale tecnico delle carriere direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste: copia dello stato matricolare rilasciato dal Ministero;

s) gli assistenti universitari ordinari che abbiano prestato effettivo servizio per almeno due anni: attestazione del rettore dell'università;

t) i borsisti con almeno un biennio di tirocinio presso istituti di sperimentazione agraria o presso osservatori per le malattie delle piante: attestazione del direttore dell'Istituto o dell'Osservatorio.

I candidati di cui alle lettere *r)*, *s)* e *t)* possono fare riferimento a detti documenti qualora li abbiano inviati in precedenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto e stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'articolo 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione del certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma. Qualora tale documento risulti rilasciato in data anteriore a quella dell'invito a presentare i documenti, esso dovrà essere accompagnato da una dichiarazione attestante che lo stesso certificato ha tuttora valore sostitutivo del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciata dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal commissario di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare la attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti verranno nominati in prova e conseguiranno la nomina in ruolo dopo l'esperimento della durata di un anno ed in seguito al risultato favorevole dell'esperimento stesso, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste e previo parere conforme del Consiglio di amministrazione del Ministero.

In caso di risultato sfavorevole dell'esperimento, il Ministro dichiarerà, con decreto motivato, la risoluzione del rapporto di impiego ed in tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori potranno essere assegnati alla sede dell'istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola di Roma o alla dipendente sezione operativa periferica di Treviglio. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata; qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1972.

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1972
Registro n. 16 *foglio n.* 88

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVE SCRITTE:

Principi di progettazione e di disegno delle macchine agricole motrici e operatrici.

Caratteristiche meccaniche delle macchine in funzione delle colture.

Criteri, metodi e finalità di prova delle macchine agricole e strumenti atti allo scopo.

PROVA ORALE

Le materie delle prove scritte.

Fondamenti di macchine, meccanica applicata alle macchine e costruzione di macchine.

Metodologia sperimentale.

PROVA PRATICA:

Impiego di strumentazione atta al rilevamento di grandezze sperimentali su macchine agricole motrici e operatrici.

Roma, addì 18 maggio 1972.

Il Ministro: NATALI

(9720)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami, a tre posti di consigliere in prova nella carriera direttiva dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, riservato ai laureati in scienze economiche e commerciali.

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a tre posti di consigliere in prova nella carriera direttiva dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura.

Art. 2.
Requisiti

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 3 del presente bando per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso del diploma di laurea in scienze economiche e commerciali;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti dei concorrenti che abbiano già rapporto di impiego con l'Ente;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

e) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) non essere stati destituiti dal servizio presso una pubblica amministrazione;

h) avere ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.
Domanda

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati della agricoltura, redatta sulla prescritta carta da bollo e firmata dall'aspirante, dovrà pervenire alla direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati della agricoltura Viale Beethoven, 48 Roma, entro il termine perentorio di novanta giorni decorrente dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), l'aspirante dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge);

b) la data e il luogo di nascita, nonchè l'aspirante che abbia superato il limite massimo di età (trentadue anni), i titoli posseduti che in base alle vigenti disposizioni in materia gli danno diritto alle elevazioni del suddetto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando, nel caso contrario, le une e gli altri;

f) il titolo di studio, specificando presso quale università o istituto l'abbia conseguito ed in quale data;

g) l'idoneità fisica all'impiego cui aspira;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) il proprio indirizzo (domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni inerenti al concorso) ed il numero del codice postale;

l) di non essere stato destituito o revocato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

m) i servizi eventualmente prestati presso altre amministrazioni pubbliche e le cause di risoluzione del rapporto di pubblico impiego.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda di ammissione al concorso, dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti risiedono o da un notaio. Per i dipendenti dell'Ente è sufficiente il visto del capo del servizio dal quale dipendono. Per gli aspiranti che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'Ente.

Le comunicazioni inerenti il concorso sono effettuate dall'Ente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Ente non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazione in dipendenza di inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli che danno diritto a particolari benefici — preferenza a parità di punteggio complessivo e, se del caso, a precedenza — debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande stabilito al precedente art. 3.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati o destituiti da una pubblica amministrazione. La competenza ad escludere dal concorso per difetto dei requisiti prescritti e del consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice è nominata con provvedimento del presidente dell'Ente, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 del regolamento organico del personale.

Art. 7.

Svolgimento degli esami

L'esame consterà di due prove scritte e di una prova orale. Le prove scritte verteranno:

1) su un tema di diritto amministrativo;

2) su un tema di economia politica e/o politica economica e finanziaria.

Per ciascuna prova scritta saranno concesse otto ore di tempo.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti altre:

ragioneria generale e applicate;
diritto privato e commerciale;
diritto del lavoro e legislazione sociale.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui all'allegato *B* che costituisce parte integrante del presente bando.

Le prove di esame avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e dei locali in cui saranno tenute le prove.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno in essa ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 8.

Titoli di precedenza o preferenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle vigenti norme, dovranno far pervenire alla direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dall'agricoltura, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dalla data di comunicazione che sarà loro fatta — termine prorogato a tre mesi per i cittadini italiani profughi dalla Libia — i sottoelencati documenti redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso degli eventuali titoli:

a) i candidati ex combattenti od appartenenti a categorie assimilate presenteranno la prescritta dichiarazione integrativa, in bollo, dei servizi prestati in zona di operazione;

b) i candidati reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in bollo, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e gli appartenenti a categorie assimilate dovranno produrre il decreto di concessione della pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il modello 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

e) gli orfani dei caduti in guerra o per fatti di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato, in bollo, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, in bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

f) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *c*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *c*); analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*);

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *e*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

i) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, dovranno produrre apposita attestazione in bollo rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; sono altresì valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885; i profughi disoccupati dovranno altresì produrre un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

l) i candidati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, quelli che abbiano riportato ferite di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

n) i candidati capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *m*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

o) i mutilati ed invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre il certificato di iscrizione nel relativo ruolo rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

p) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro, dovranno produrre le relative attestazioni di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 815.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dei relativi benefici.

Art. 9.
Graduatoria

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine del punteggio riportato nella votazione complessiva di cui al precedente art. 7.

A parità di merito si applicheranno le preferenze sottoindicate:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) i mutilati ed invalidi del lavoro;

6) gli orfani di guerra;

7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

8) gli orfani dei caduti per servizio;

9) gli orfani dei caduti sul lavoro;

10) i feriti in combattimento;

11) gli insigniti di croce di guerra o di altra speciale attestazione di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

12) i figli di mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;

14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno presso l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura;

22) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

23) gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, numero 1539.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

La graduatoria e gli atti del concorso saranno sottoposti all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'Ente che, riconosciuta la regolarità del provvedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso tenendo conto delle precedenze e delle preferenze stabilite dalle vigenti disposizioni e sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti sia per la partecipazione al concorso, sia per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate con affissione all'albo dello Ente.

Di detta pubblicazione deve essere data, entro venti giorni, notizia all'interessato con la precisazione del posto da esso occupato nella graduatoria a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Dalla data del ricevimento, risultante dall'apposito avviso, decorre il termine per l'eventuale impugnativa.

Art. 10.
Presentazione dei documenti ai fini della nomina

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria e dichiarati vincitori del concorso, subordinatamente all'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per la valida partecipazione al concorso, dovranno far pervenire alla direzione generale dell'Ente entro il termine di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione di cui al precedente art. 9, i seguenti documenti in carta bollata, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge:

a) titolo di studio: diploma originale o copia autentica notarile del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il concorrente dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 59 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età, dovranno produrre altresì i documenti necessari per comprovare tale diritto ove non abbiano già trasmesso detti documenti ai fini di cui al precedente art. 8;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il concorrente è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziario; il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di buona condotta morale e civile;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del suo lavoro. Qualora il candidato abbia qualche imperfezione fisica, questa deve essere specificatamente menzionata con l'indicazione se essa menomi o no l'attitudine al posto di lavoro. In caso di mutilati o invalidi di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che il candidato non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

h) documento militare; copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare in data recente, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso contrario, certificato dell'esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva o, per i militari alle armi, dichiarazione del comando da cui dipendono.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di comunicazione di cui al precedente art. 9.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno inoltre attestare rispettivamente, che gli interessati godevano della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 11.
Periodo di prova Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, conseguiranno la nomina in prova per un periodo di sei mesi durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico previsto, dalle disposizioni in vigore presso l'Ente, per il personale della carriera direttiva con la qualifica corrispondente.

La nomina dei vincitori che per motivo ritenuto giustificato dall'Ente assumeranno servizio con ritardo sul termine prefisso, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui assumeranno servizio.

I vincitori del concorso i quali, senza motivo che l'Ente ritenga giustificato non assumono servizio entro il termine stabilito, sono dichiarati decaduti dalla nomina alla qualifica di cui al concorso.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con provvedimento del presidente dell'Ente previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi; ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, il presidente dell'Ente dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con provvedimento motivato.

Art. 12.
Rinvio

Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, in quanto applicabili, le norme e le modalità vigenti in materia per l'assunzione, nelle corrispondenti carriere, del personale statale.

Roma, addì 19 luglio 1972

Il presidente: RIGHETTI

ALLEGATO *A*

(Su carta da bollo)

Alla direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura Viale Beethoven, 48 00144 ROMA

Il sottoscritto (1) nato a (provincia di .) il e residente in (provincia di .) via n. codice postale n. chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a tre posti di consigliere in prova, carriera direttiva, riservato ai laureati in scienze economiche e commerciali.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso perchè (2) .;

b) di essere cittadino italiano;

c) di avere l'idoneità fisica all'impiego cui aspira;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) .;

e) di non aver riportato condanne penali (4) .;

f) di essere in possesso del diploma di laurea in scienze economiche e commerciali conseguito presso in data .;

g) di avere adempiuto agli obblighi di leva (5) .;

h) di non essere stato destituito o revocato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

i) di aver prestato servizio presso (6) .;

l) di avere preso esatta visione del bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite.

Il sottoscritto chiede che le comunicazioni relative al presente concorso gli siano inviate al seguente indirizzo, riconoscendo che l'Ente non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del sottoscritto all'indirizzo medesimo

Data

Firma
(che deve essere autenticata nei modi stabiliti dall'art. 3 del bando)

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito e quindi il nome ed il cognome proprio.

(2) Indicare il titolo che dà diritto all'aumento del limite di età qualora l'aspirante abbia superato il trentaduesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano intervenuti amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) In caso contrario l'aspirante dovrà indicare se trovasi attualmente in servizio militare o se non ha prestato servizio perchè non ancora sottoposto al consiglio di leva oppure perchè, pure essendo stato dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o rinvio in qualità di ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) Indicare, le amministrazioni pubbliche presso le quali l'aspirante abbia eventualmente prestato servizio precisando i periodi di impiego e le cause di risoluzione dei rapporti di impiego.

Il presidente: RIGHETTI

ALLEGATO *B*

Norme per i concorrenti

1) I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta di identità o di altro documento di riconoscimento con fotografia, non scaduto, rilasciato da una autorità dello Stato.

2) I concorrenti che si presenteranno alle prove scritte dopo la lettura del tema, non saranno ammessi alla prova.

3) I concorrenti non debbono portare appunti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi genere e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta recante apposito contrassegno, fornita dalla commissione esaminatrice.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di parlare tra loro o di mettersi in qualunque modo in relazione con altri.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

4) Per ogni prova scritta e ad ogni concorrente saranno forniti dalla commissione esaminatrice anche due buste di diverso formato ed un cartoncino. Il concorrente trascriverà su quest'ultimo il proprio nome e cognome, il luogo e la data di nascita e, quindi, lo chiuderà nella busta più piccola.

Terminata la prova, e comunque alla scadenza del termine prescritto, il concorrente inserirà detta busta chiusa ed il proprio lavoro, anche se non ultimato (bella copia e minute sulle quali, a pena di nullità, non debbono essere apposti nè firma, nè altro contrassegno) nella busta più grande e, chiusa anche questa, la consegnerà ai commissari presenti.

Il presidente: RIGHETTI

(9645)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Portici

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 dicembre 1971, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Portici (Napoli);

Visto il decreto ministeriale in data 1° luglio 1972, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Portici, nell'ordine appresso indicato:

1. Bellizzi dott. Francesco	punti	89,18	su 132
2. Ruggieri dott. Angelantonio	»	87,45	»
3. Dealis dott. Angelo	»	86,70	»
4. Antinori dott. Giovanni	»	86,06	»
5. Ilari dott. Vergilio	»	84,94	»
6. Salzano dott. Antonio	»	82,75	»
7. Di Giovine dott. Gaetano	»	82,68	»
8. Campanozzi dott. Michele	»	82,66	»
9. Pulli dott. Italo	»	82,40	»
10. Bertola dott. Vincenzo	»	81,55	»
11. Spani dott. Tommaso	»	81,06	»
12. Rollone dott. Eusebio	»	78 —	»
13. Marassi dott. Fulvio	»	77 89	»
14. Milanesi dott. Luigi	»	77,85	»
15. Maddalone Pasquale	»	77,60	»
16. Iannettone dott. Giovanni	»	77,39	»
17. Casazza Egidio	»	76,25	»
18. Moriconi dott. Benito	»	76,24	»
19. Baldacchino dott. Emanuele	»	76,10	»
20. Dalmazzo Francesco	»	76,06	»
21. Ventriglia dott. Giovanni	»	75,52	»

22. Coco dott. Vincenzo	punti	75,35	su 132
23. Bartalena dott Valentino	»	75,19	»
24 De Negri dott Errico	»	73,95	»
25. De Pascale dott Mario	»	73,68	»
26 Parini Antonio	»	73,66	»
27. Mazza dott Osvaldo	»	73,15	
28. De Biasi dott. Giuseppe	»	72,96	»
29. Lauletta dott. Angelo	»	72,76	»
30. Capitanelli dott. Nerino	»	72,62	»
31. Schioppa dott Gino	»	72,15	»
32. Scotto dott. Michele	»	71,78	»
33. Ferrari dott. Pietro	»	71,59	»
34. Di Giovanni dott. Carmine	»	70,66	»
35. Alberti Pietro	»	70,46	»
36. Laspia dott. Antonino	»	70,18	»
37. Delli Paoli dott. Dante	»	69,83	»
38. Travaglini dott. Giuseppe	»	69,65	»
39. Barbieri dott. Silvio	»	68,98	»
40. Mazzella dott. Claudio	»	68,84	»
41. De Flumeri Francesco	»	68,52	»
42. Ciccone dott. Saverio	»	67,91	»
43 Ceruti Giuseppe	»	66,14	»
44. Bellotoma Giovanni	»	66,11	»
45. Battista dott. Vitantonio	»	66,03	»
46. Clausi Gregorio	»	64,77	»
47. Pacifici Luigi	»	64,66	»
48. Lunghi Gaetano	»	64,01	»
49. Saltarelli Iginio	»	62,60	»
50. Murgia Mario	»	62,14	»
51. Viganò Mauro	»	59,14	»
52. Filograsso dott. Domenico	»	51,37	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1972

p. *il Ministro*: SARTI

(9872)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visti i decreti del medico provinciale di Varese n. 1480 in data 15 aprile 1971 e n. 3803 in data 1° luglio 1971, con i quali è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di sei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Varese al 31 dicembre 1970;

Visti i successivi decreti del medico provinciale di Varese n. 6519 del 28 dicembre 1971 e n. 524 del 10 febbraio 1972, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice del predetto concorso;

Accertata la regolarità delle operazioni concorsuali e la legittimità degli atti della commissione esaminatrice;

Vista la graduatoria delle concorrenti risultate idonee, formulata dalla stessa commissione;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 ed al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, relativo al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee al concorso di cui alla premesse:

1. Speroni Piera Elena	punti	72,410
2. Trisoglio Rita	»	72,080
3. Riganti Leonilde	»	70,140
4. Lavezzo Argia	»	66,070
5. Antognazza Giuseppina	»	63,028

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Varese e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Varese, della prefettura di Varese e dei comuni interessati.

Milano, addì 14 giugno 1972

Il presidente: BASSETTI

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto il proprio decreto n. 137, in data 14 giugno 1972 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee al pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di sei posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Varese al 31 dicembre 1970;

Viste le preferenze delle sedi di condotta indicate dalle singole concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;

Considerato che occorre procedere alla nomina delle vincitrici;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 ed al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, relativo al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate:

1) Speroni Piera Elena: condotta comunale di Cairate;
2) Trisoglio Rita: condotta comunale di Malnate;
3) Riganti Leonilde: condotta consorziale di Albizzate;
4) Lavezzo Argia: condotta comunale di Arsago Seprio;
5) Antognazza Giuseppina: condotta consorziale di Venegono.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Varese e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Varese, della prefettura di Varese e dei comuni interessati.

Milano, addì 15 giugno 1972

Il presidente: BASSETTI

(9927)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1972, n. **13.**

Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, in materia di assistenza scolastica, musei e biblioteche di enti locali.

Pubblicata nel Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 23 *giugno* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio delle funzioni trasferite o delegate con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3 in materia di assistenza scolastica, musei e biblioteche di enti locali è temporaneamente disciplinato, ai sensi dell'art. 21, lettera *p)* dello statuto, della presente legge.

Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'emanazione, nella materia sopraindicata, della legge per la delega delle funzioni agli enti locali di cui all'art. 64 dello statuto e, in mancanza, fin quando la Regione non abbia provveduto, con propria legge, a dettare una nuova disciplina organica delle funzioni amministrative nella materia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

Art. 2.

Il consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

a) in materia di assistenza scolastica:

approva la ripartizione tra le singole province dei fondi destinati all'assistenza agli alunni bisognosi, alle casse scolastiche, al trasporto degli alunni della scuola materna statale e non statale e dell'obbligo, ai buoni libro, all'assistenza ai subnormali, agli alunni delle scuole materne statali e non statali dettando i criteri e le modalità dell'assegnazione;

approva la ripartizione fra le singole Province di fondi destinati a borse di studio e le determina l'ammontare, le condizioni e le modalità di conferimento;

approva la ripartizione dei fondi tra i singoli istituti tecnici, professionali e di educazione per posti gratuiti o semigratuiti in convitti e stabilisce le condizioni e modalità per il conferimento;

approva la ripartizione tra i singoli istituti professionali dei fondi destinati al trasporto degli alunni;

elegge i membri, già nominati dagli organi statali, nei consigli degli enti che esercitano attività di assistenza scolastica;

delibera i criteri programmatici per l'erogazione di ogni altra forma di assistenza diretta a facilitare agli alunni meritevoli la prosecuzione degli studi;

b) in materia di musei e biblioteche di enti locali:

delibera sugli orientamenti programmatici e gli indirizzi di attività delle biblioteche e dei musei degli enti locali;

delibera gli interventi finanziari a favore dei musei e delle biblioteche di enti locali, ivi comprese le biblioteche popolari, i centri di pubblica lettura istituiti o gestiti da enti locali e gli archivi storici a questi affidati, nonchè delle mostre di materiale storico e artistico organizzate a cura e nell'ambito dei musei e biblioteche di enti locali o di interesse locale.

Spetta altresì al consiglio l'emanazione di atti di carattere normativo

Art. 3.

Il Presidente della Giunta regionale:

a) esercita le funzioni di rappresentanza istituzionale della Regione;

b) emana gli atti di mera esecuzione delle deliberazioni della Giunta;

c) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione col decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, essendone responsabile verso la Giunta ed il Consiglio e uniformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

In ordine agli atti di cui alla lettera *b)* può provvedere con proprio atto alla delega ai singoli componenti la Giunta.

Art. 4.

La Giunta esercita tutte le funzioni amministrative trasferite o delegate con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3 non attribuite alla competenza del Consiglio o del Presidente della Giunta dagli articoli precedenti.

Le funzioni amministrative trasferite con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3 e attribuite dal precedente comma alla competenza della Giunta possono essere da quest'ultima delegate al Presidente o a singoli componenti la Giunta stessa, secondo le direttive da questa deliberate. Spetta comunque al Presidente il coordinamento delle funzioni delegate.

La Giunta può altresì delegare funzioni amministrative di cui al comma precedente a funzionari in servizio presso la Regione, che le esercitano secondo direttive vincolanti. I singoli componenti la Giunta curano il rispetto di tali direttive.

La delega prevista dai due comma precedenti ha effetto dal giorno di pubblicazione della deliberazione relativa sul « Bollettino Ufficiale » della Regione e può essere in ogni momento revocata con le stesse formalità.

La Giunta con propria deliberazione può in ogni tempo avocare a sè l'esercizio di qualsiasi funzione amministrativa delegata.

Art. 5.

Fino a diversa disciplina stabilita con legge regionale sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme sostanziali e procedurali vigenti nelle materie oggetto della presente legge.

La presente legge regionale è pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 17 giugno 1972

LAGORIO

(9721)

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1972, n. 14.

Provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 23 *giugno* 1972)

(9722)

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1972, n. 15.

Ristrutturazione bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 23 *giugno* 1972)

(9723)

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1972, n. 16.

Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, in materia di fiere e mercati.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 7 *luglio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio delle funzioni trasferite con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, in materia di fiere e mercati è temporaneamente disciplinato, ai sensi dell'art. 21 lettera *p)* dello statuto, dalla presente legge.

Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'emanazione, nella materia sopraindicata, della legge per la delega delle funzioni agli enti locali di cui all'art. 64 dello statuto e, in mancanza, fin quando la Regione non abbia provveduto, con propria legge, a dettare una nuova disciplina organica delle funzioni amministrative nella materia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7.

Art. 2.

Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

a) in materia di fiere, esposizioni e mostre:

delibera in ordine alle attività di promozione ed all'esercizio dell'iniziativa per il riconoscimento di nuovi enti per l'organizzazione di fiere nazionali ed internazionali, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7;

nomina il presidente del consiglio di amministrazione degli enti costituiti per l'organizzazione di fiere classificate come nazionali ai sensi dell'art. 3, comma terzo del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7;

designa i due componenti il consiglio di amministrazione degli enti per l'organizzazione di fiere internazionali di cui all'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7;

approva i bilanci preventivi e consuntivi degli enti costituiti per l'organizzazione delle fiere interprovinciali, nazionali ed internazionali di cui all'art. 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, nonchè le deliberazioni che impegnino i loro bilanci per oltre un esercizio;

approva i bilanci preventivi e consuntivi degli enti istituiti per l'organizzazione delle mostre ed esposizioni di cui all'art. 1, lettere *b*), *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, nonchè le deliberazioni che impegnino i loro bilanci per oltre un esercizio;

delibera lo scioglimento degli enti costituiti per l'organizzazione delle fiere, mostre ed esposizioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, ovvero delibera sulle attività per promuoverne lo scioglimento qualora si tratti degli enti di cui all'art. 2, comma primo del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7;

delibera in ordine alle iniziative per il riconoscimento di nuovi enti, per l'organizzazione di fiere, esposizioni e mostre interprovinciali e regionali;

b) in materia di mercati per la compravendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli delle carni e dei prodotti ittici:

emana i regolamenti tipo per i mercati all'ingrosso ed ove ciò si renda necessario dispone l'introduzione di nuove norme e modifiche, non previste dai regolamenti tipo, nei regolamenti di mercato;

autorizza l'istituzione dei mercati all'ingrosso.

Il Consiglio regionale nomina i revisori di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7.

Spetta altresì al Consiglio l'emanazione di atti di carattere normativo.

Art. 3.

Il Presidente della Giunta regionale:

a) esercita le funzioni di rappresentanza istituzionale della Regione;

b) emana gli atti di mera esecuzione delle deliberazioni della Giunta.

In ordine agli atti di cui alla lettera *b*) può provvedere con proprio atto alla delega ai singoli componenti la Giunta.

Art. 4.

La Giunta esercita tutte le funzioni amministrative trasferite con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7 non attribuite alla competenza del Consiglio o del Presidente della Giunta dagli articoli precedenti.

Le funzioni amministrative trasferite con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, attribuite dal precedente comma alla competenza della Giunta possono essere da quest'ultima delegate al Presidente o a singoli componenti la Giunta stessa, secondo le direttive da questa deliberate. Spetta comunque al Presidente il coordinamento delle funzioni delegate.

La Giunta può altresì delegare funzioni amministrative a funzionari in servizio presso la Regione, che le esercitano secondo direttive vincolanti. I singoli componenti la Giunta curano il rispetto di tali direttive.

La delega prevista dai due comma precedenti ha effetto dal giorno di pubblicazione della deliberazione relativa sul « Bollettino Ufficiale » della Regione e può essere in ogni momento revocata con le stesse formalità.

La Giunta con propria deliberazione può in ogni tempo avocare a se l'esercizio di qualsiasi funzione amministrativa delegata.

Art. 5.

Fino a diversa disciplina stabilita con legge regionale sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme sostanziali e procedurali vigenti nelle materie oggetto della presente legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 30 giugno 1972

LAGORIO

(9724)

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1972, n. 17.

Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di urbanistica e viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 7 *luglio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio delle funzioni trasferite o delegate dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di urbanistica e viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, è disciplinato, ai sensi dell'art. 21, lettera *p*), dello statuto, dalla presente legge fino all'entrata in vigore delle leggi regionali per la delega delle funzioni agli enti locali di cui al'art. 64 dello statuto e della legge urbanistica regionale.

Art. 2.

Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

a) in materia di urbanistica:

approvazione dei piani territoriali di coordinamento previsti dall'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

determinazione dell'estensione e approvazione del piano intercomunale previsto dall'art. 12 della predetta legge n. 1150;

approvazione dell'elenco dei comuni soggetti all'obbligo della formazione del piano regolatore generale;

b) in materia di viabilità, acquedotti e lavori pubblici:

classificazione delle strade regionali;

formulazione di pareri sulla classificazione e declassificazione delle strade statali, sui programmi di competenza dell'A.N.A.S. sulla tutela, disciplina e utilizzazione delle acque pubbliche, sugli aggiornamenti e modifiche del piano regolatore generale degli acquedotti, sui provvedimenti di competenza degli organi statali in ordine alla sistemazione idrogeologica ed alla conservazione del suolo e, in genere, sugli atti e regolamenti di competenza statale concernenti la programmazione;

approvazione dei programmi regionali degli interventi in materia di viabilità, acquedotti e lavori pubblici.

Spetta altresì al Consiglio l'emanazione di atti a carattere normativo.

Art. 3.

Il Presidente della Giunta regionale:

a) esercita le funzioni di rappresentanza istituzionale della Regione;

b) emana gli atti di mera esecuzione delle deliberazioni della Giunta;

c) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione secondo i criteri di cui all'art. 47, lettera *d*), dello statuto;

d) esercita, per le opere di competenza della Regione e per quelle ad essa delegate, le funzioni già di competenza degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine alle dichiarazioni di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità dei lavori, nonchè le funzioni di carattere amministrativo attualmente spettanti agli organi medesimi in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione temporanea e d'urgenza, comprese la edterminazione amministrativa delle indennità e la retrocessione.

In ordine agli atti di cui alla lettera *b*) può provvedere con proprio atto alla delega ai singoli componenti della Giunta.

Art. 4.

E' istituita la commissione regionale tecnico-amministrativa con funzioni di consulenza tecnica del Consiglio e della Giunta in materia di urbanistica, viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale.

La commissione è costituita da due sezioni: sezione urbanistica e beni ambientali e sezione lavori pubblici.

I pareri della sezione urbanistica e beni ambientali sostituiscono i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quelli degli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione e della sezione urbanistica regionale presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche previsti dalla normativa vigente nelle materie di competenza regionale; sostituiscono inoltre i pareri della commissione consiliare di cui all'art. 3, secondo comma, della legge regionale 25 gennaio 1972, n. 2.

La sezione lavori pubblici esercita le funzioni demandate dall'attuale legislazione statale al comitato tecnico-amministrativo presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche ed al Consiglio superiore dei lavori pubblici per le opere pubbliche di interesse regionale, ivi comprese le opere di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale.

La commissione funziona normalmente per sezioni.

Il Consiglio regionale e la Giunta possono richiedere la riunione delle due sezioni in seduta comune quando si tratti di esprimere pareri su materie di competenza congiunta.

Art. 5.

Ciascuna sezione della commissione regionale tecnico-amministrativa è così composta:

a) un componente della Giunta regionale dalla stessa designato con funzioni di Presidente di sezione;

b) tre funzionari della Regione designati dalla Giunta;

c) cinque esperti designati dal Consiglio regionale, con voto limitato a tre, scelti di norma tra gli iscritti agli albi previsti dalle disposizioni vigenti.

Un funzionario della Regione, designato dalla Giunta, esercita le funzioni di segretario senza diritto di voto.

La commissione a sezioni riunite è presieduta dal presidente della sezione urbanistica e beni ambientali.

I membri di ciascuna delle due sezioni della commissione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 6.

Alle sedute di ciascuna sezione, o delle sezioni riunite, devono essere invitati i rappresentanti delle amministrazioni interessate agli affari posti all'ordine del giorno, con facoltà di essere coadiuvati da tecnici di loro fiducia.

I presidenti possono altresì disporre la partecipazione di esperti ai lavori della sezione o delle sezioni riunite.

Il presidente della sezione urbanistica e beni ambientali può invitare alle riunioni, avuto riguardo agli affari posti all'ordine del giorno, i rappresentanti delle soprintendenze ai monumenti e alle antichità della Toscana, degli uffici centrali e periferici dello Stato, nonchè dell'ispettorato regionale delle foreste per le questioni concernenti l'assetto idrogeologico e forestale.

Le sezioni deliberano con la presenza della maggioranza dei membri assegnati.

Art. 7.

I presidenti delle sezioni della commissione regionale tecnico-amministrativa richiedono notizie e documenti ed il compimento di attività istruttorie al dipartimento per l'assetto del territorio del quale fa parte la sezione urbanistica presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche.

Atti, notizie ed attività istruttorie possono essere altresì richieste a qualsiasi altro ufficio della Regione.

L'istruttoria per affari che riguardano beni ambientali e culturali viene esperita congiuntamente dai dipartimenti per lo assetto del territorio e per l'istruzione e cultura.

L'istruttoria in materia di opere pubbliche, sulle quali la sezione lavori pubblici è chiamata a pronunciarsi, viene esperita congiuntamente dal dipartimento per l'assetto del territorio e dal dipartimento competente per le funzioni amministrative al cui servizio sono destinate le opere pubbliche stesse.

Art. 8.

La Giunta regionale esercita le seguenti funzioni, sentita la sezione urbanistica della Commissione regionale tecnico-amministrativa:

approvazione dei piani regolatori generali;

autorizzazione ed approvazione delle relative varianti ivi comprese quelle soggette a procedimento speciale in quanto connesse agli insediamenti scolastici, universitari ed ospedalieri;

approvazione dei piani territoriali paesistici;

attribuzioni relative ai piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni;

attribuzioni relative ai piani particolareggiati ed alle relative varianti;

attribuzioni relative ai regolamenti edilizi comunali ed ai programmi di fabbricazione;

attribuzioni relative ai piani di lottizzazione;

poteri di nulla osta di cui alla lettera *l*) dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.

La Giunta esercita inoltre le funzioni amministrative trasferite o delegate con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, non attribuite alla competenza del Consiglio o del presidente della Giunta dagli articoli precedenti.

Le funzioni amministrative trasferite con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 e attribuite dal precedente comma alla competenza della Giunta possono essere da quest'ultima delegate al presidente o a singoli componenti la Giunta stessa, secondo le direttive da questa deliberate.

Spetta comunque al presidente il coordinamento delle funzioni delegate.

La Giunta può altresì delegare funzioni amministrative di cui al comma precedente a funzionari in servizio presso la Regione, che le esercitano secondo direttive vincolanti.

I singoli componenti la Giunta curano il rispetto di tali direttive.

La delega prevista dai due comma precedenti ha effetto dal giorno di pubblicazione della deliberazione relativa sul « Bollettino Ufficiale » della Regione e può essere in ogni momento revocata con le stesse formalità.

La Giunta con propria deliberazione può in ogni tempo avocare a sè l'esercizio di qualsiasi funzione amministrativa delegata.

Art. 9.

Fino alla data di emanazione del decreto del presidente della Giunta regionale di cui all'art. 5, restano salvi i pareri emessi dagli organi indicati all'art. 4, terzo e quarto comma, della presente legge.

Fino a diversa disciplina stabilita con legge regionale restano ferme, in quanto applicabili, le norme sostanziali e procedurali vigenti per le materie oggetto della presente legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 3 luglio 1972

LAGORIO

(9725)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.